


## ACCORDO COLLETTIVO



- **Fondazione Patrimonio Ca' Granda**, cod. fisc. n. 97700680156, con sede in Milano, Via Francesco Sforza n. 28, nella persona del Direttore Generale Dott. Achille Lanzarini, a ciò autorizzato con deliberazione consiliare n. 26 del 13/03/2025, di seguito anche solo come "Fondazione Patrimonio" o "Fondazione", e pure con l'assistenza e la partecipazione della Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria e dell'Associazione Proprietà Fondiaria delle province di Milano, Lodi e Monza Brianza, entrambe nella persona del Direttore Geom. Antonio Oliva;

e

- **Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Milano, Lodi e Monza Brianza**, con sede in Milano, Via Fabio Filzi 27, nella persona del Presidente sig. Alessandro Rota;
- **Federazione Provinciale Coldiretti Pavia**, con sede in Pavia, Via Brambilla 34, nella persona del Presidente sig.ra Silvia Garavaglia;
- **Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Varese**, con sede in Varese, Via Piave 9, nella persona del Presidente sig. Pietro Luca Colombo;
- **Federazione Interprovinciale Coltivatori Diretti di Como e Lecco**, con sede in Grandate (CO), Via Plinio 1, nella persona del Presidente sig. Fortunato Trezzi;
- **Confagricoltura di Milano, Lodi e Monza Brianza**, con sede in Milano, Via Forlanini 23, nella persona del Presidente sig. Pacchiarini Francesco;
- **Confagricoltura Pavia**, con sede in Pavia, Via Fabio Filzi 2, nella persona del Presidente sig.ra Sempio Marta;
- **Confagricoltura Varese**, con sede in Varese, Via Manin 30, nella persona del Presidente sig. Giacomo Brusa;
- **Confagricoltura Como e Lecco**, con sede in Como, Piazza Camerlata 9, nella persona del Presidente sig. Maspero Silvio;



Pag. 1 di 13



FEDERAZIONE PROVINCIALE  
COLDIRETTI PAVIA  
Il Presidente  
Silvia Garavaglia



- **Confederazione Italiana Agricoltori Centro Lombardia**, con sede in Milano, Viale Coni Zugna 58, nella persona del Presidente sig. Amedeo Cattaneo;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Pavia**, con sede in Pavia, Via San Paolo 18, nella persona del Presidente sig. Carlo Emilio Zucchella;
- **Confederazione Italiana Agricoltori Alta Lombardia**, con sede in Varese, Via Delle Medaglie d'Oro 8, nella persona del Presidente sig. Emilio Molteni.

Fondazione Patrimonio e le Organizzazioni Professionali Agricole sopra indicate, di seguito congiuntamente indicate come "Parti".

#### **Premesso**

che Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, di seguito anche "Fondazione IRCCS", a far tempo dal 1/2/2015, ha apportato a Fondazione Patrimonio il diritto di usufrutto trentennale del proprio patrimonio rurale, fatta eccezione per alcuni immobili - costituiti quasi integralmente da fabbricati - il cui apporto è ancora in corso di perfezionamento; di seguito congiuntamente le "Fondazioni",

#### **Tutto ciò premesso,**

tra le Parti, come sopra rappresentate,

**si conviene e si stipula il presente Accordo Collettivo**

#### **Articolo 1 – Premesse**

1. Le premesse costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Accordo Collettivo (di seguito "Accordo").

#### **TITOLO I – ACCORDO COLLETTIVO**

#### **Articolo 2 – Oggetto**

1. Le parti si danno reciprocamente atto che il presente Accordo è relativo ai fondi rustici privi di centro aziendale (c.d. "poderi") di proprietà della Fondazione IRCCS ubicati nelle province di Milano, Lodi, Monza-Brianza, Pavia, Como, Lecco e Varese.
2. Ai fini del presente accordo si intendono per poderi i terreni agricoli privi di fabbricati ad uso abitativo e/o di allevamento e/o di ricovero scorte e



macchinari, pure in presenza di manufatti idraulici, canali, strade poderali ed edifici di campagna.

### Articolo 3 – Obbligo di applicazione

1. Le Parti si impegnano ad applicare le condizioni definite dal presente Accordo nella stipula di nuovi contratti di affitto ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982, non prestando le organizzazioni professionali la loro assistenza ad associati che non intendano aderire a quanto qui previsto.
2. Quando ricorrano speciali ed eccezionali circostanze che non siano disciplinate dalle condizioni del presente Accordo oppure che non ne permettano l'applicabilità anche parziale, le Parti possono derogare al presente Accordo, stipulando specifici contratti di affitto ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'organizzazione professionale interessata.

### Articolo 4 – Periodo di validità

1. Il presente Accordo è valido fino al 10/11/2027.
2. Quando al termine del periodo di validità non intervenga la sottoscrizione di un nuovo Accordo, è possibile applicare le condizioni definite dal presente Accordo nella stipula di specifici contratti di affitto ai sensi dell'art. 45 L. 203/1982, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e dell'organizzazione professionale interessata.



## TITOLO II – CONTRATTO DI AFFITTO

### Articolo 5 – Affidamento

1. La Fondazione affida i contratti di affitto dei poderi ai sensi del Regolamento interno approvato dal Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 6 – Durata

1. La durata del contratto è stabilita in anni 10.
2. L'Affittuario rinuncia alla facoltà di recesso del contratto, salvo sopravvengano cause di forza maggiore dimostrate dall'Affittuario e valutate dalla Fondazione, fatto salvo in ogni caso l'adempimento dell'Affittuario di ogni onere derivante dal contratto. Il recesso avrà



decorrenza al termine dell'annata agraria successiva a quella in corso al momento della richiesta, che dovrà essere inviata alla Fondazione mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o PEC.

#### **Articolo 7 – Canone**

1. Ai poderi si applicherà il seguente canone:

- Milano, Lodi, Monza e Brianza, Pavia: seminativi irrigui 58,00 €/p.m.;  
seminativi asciutti 31,00 €/p.m.
- Varese: 22,00 €/p.m.
- Como, Lecco: 27,00 €/p.m.

2. Nel caso in cui la superficie del podere fosse composta da terreni boscati in percentuale superiore al 15% del totale della superficie affittata, il canone per i terreni boscati sarà determinato in base alle caratteristiche specifiche dei terreni stessi.

3. Il canone di cui al precedente comma sarà adeguato annualmente, solo in caso di aumento, ai sensi dell'art.10 L.203/1982.

#### **Articolo 8 – Pagamento del canone**

1. Il pagamento del canone annuale di affitto dovrà essere effettuato in unica soluzione, in via anticipata, entro l'11 novembre di ciascuna annata agraria.

2. Il mancato pagamento di un'annualità di canone di affitto, anche per periodi non continui, comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art. 5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D. Lgs. n. 150/2011 (già art. 46 Legge 203/1982).

#### **Articolo 9 – Manutenzioni, riparazioni e adeguamenti normativi**

1. L'Affittuario si obbliga a eseguire sui beni costituenti il podere oggetto del contratto di affitto le riparazioni, le manutenzioni ordinarie e straordinarie e gli adeguamenti alle vigenti o emanande norme, ivi comprese quelle tecnico-igienico-sanitarie e di sicurezza sul lavoro con rinuncia a qualsivoglia rimborso e/o indennizzo.

2. Nel caso in cui venga concessa la possibilità all'Affittuario, in via del tutto eccezionale e a insindacabile giudizio della Fondazione, di realizzare nel corso di un nuovo contratto eventuali mancate manutenzioni rilevate al




termine del precedente contratto, l'Affittuario potrà proporre opere alternative di miglioramento fondiario che dovranno essere approvate a insindacabile giudizio della Fondazione.


3. L'Affittuario esonera Fondazione Patrimonio e Fondazione IRCCS:
  - a) da ogni onere manutentivo, anche di natura straordinaria, e da ogni obbligo di riparazione e adeguamento normativo;
  - b) da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, anche rispetto a terzi, per eventuali danni comunque riconducibili ai beni oggetto del contratto, nonché all'utilizzazione degli stessi;
  - c) da qualsivoglia responsabilità comunque connessa a fatti di terzi e/o eventi naturali che comunque limitino o pregiudichino il godimento dei beni affittati.
4. L'Affittuario effettuerà a sua cura e spese, rinunciando a qualsivoglia rimborso e/o indennizzo, gli interventi di cui ai precedenti commi, con esclusione degli interventi resi necessari da terremoti e trombe d'aria.
5. La mancata esecuzione da parte dell'Affittuario degli interventi di cui al presente articolo comporterà il diritto della Fondazione ad avvalersi della risoluzione del contratto ex art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art.11 D. Lgs. n. 150/2011 (già art. 46 Legge 203/1982). In tale ipotesi, ai sensi dell'art. 1382 c.c., l'Affittuario sarà tenuto al pagamento di una penale in favore della Fondazione per un importo equivalente al costo degli interventi non eseguiti, fatta salva la risarcibilità del maggior danno.

#### Articolo 10 – Esecuzione lavori

1. L'Affittuario si obbliga a realizzare gli interventi di cui all'articolo 9 e gli eventuali miglioramenti fondiari previa approvazione scritta della Fondazione e in conformità alle autorizzazioni e/o concessioni degli enti preposti dallo stesso preventivamente acquisite, alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e di previdenza sociale di cui al D.Lgs. 81/08 e dotandosi di adeguata copertura assicurativa per i danni da responsabilità civile. A lavori ultimati, l'Affittuario dovrà consegnare alla



Pag. 5 di 13



Fondazione copia cartacea e digitale di tutta la documentazione inerente i lavori. Ogni spesa connessa all'esecuzione dei lavori, inclusi gli aggiornamenti catastali e/o urbanistici, saranno ad esclusivo carico dell'Affittuario.

2. L'Affittuario esonera Fondazione Patrimonio e Fondazione IRCCS da tutti gli oneri che possano essere accollati alle stesse in dipendenza dall'autorizzazione rilasciata e da qualsiasi responsabilità da danni derivanti dai lavori che potessero essere comunque ed a chiunque causati, anche a terzi, in dipendenza da quanto autorizzato.
3. Le Fondazione potrà imporre ulteriori prescrizioni qualora risultassero necessarie per l'intervento specifico.

#### **Articolo 11 – Gestione dei terreni e indirizzo produttivo**

1. L'Affittuario dichiara di condividere l'obiettivo della Fondazione di tutelare la qualità dei terreni, delle acque, dell'ambiente e della biodiversità del podere al fine di mantenere e sviluppare nel tempo la fertilità dei suoli, obbligandosi pertanto a:
  - a) rispettare la normativa ambientale ed in particolare, le previsioni contenute nel D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche in materia di corretta gestione dei rifiuti e protezione del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali e delle acque sotterranee dall'inquinamento. Si specifica che lo spandimento di prodotti derivanti da depurazione o dal trattamento di acque reflue sui terreni oggetto del contratto di affitto dovrà previamente essere richiesta a Fondazione Patrimonio e da questa autorizzata.
  - b) garantire una gestione dei terreni in grado di realizzare il suddetto obiettivo e, nei casi di rilevata criticità, realizzare un piano migliorativo di interventi agronomici, tenuto conto delle indicazioni di Fondazione Patrimonio, la quale si riserva, senza che il conduttore possa nulla opporre, la realizzazione di interventi ambientali che diverranno parte integrante del fondo e non daranno diritto ad alcun indennizzo né alla



proporzionale riduzione del canone qualora ricompresi nella superficie di cui all'art. 7.2.

- c) a sollevare e tenere indenne Fondazione Patrimonio e Fondazione IRCCS da ogni responsabilità ambientale che dovesse derivare dalla non corretta gestione degli adempimenti sopra descritti nell'esercizio dell'attività agricola e/o di allevamento, condotte personalmente e/o mediante l'ausilio di terzi collaboratori.
2. L'inadempimento dell'Affittuario anche ad uno solo degli impegni di cui al presente articolo comporterà la risoluzione di diritto della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga agli artt. 5 della Legge n. 203/1982 e n. 11 D.lgs. n. 150/2011
3. L'Affittuario dovrà rispettare, per tutta la durata del contratto, l'indirizzo produttivo praticato al momento della firma del contratto, salvo autorizzazione in forma scritta della Fondazione. La violazione del predetto impegno comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., anche in deroga all'art.5 Legge 203/1982 e all'art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L 203/1982).

#### Articolo 12 – Impianti di pioppi


1. L'Affittuario è esonerato dall'obbligo di impiantare pioppi, fatti salvi eventuali obblighi imposti dagli enti territoriali competenti, ed è autorizzato a effettuare, a proprie cura e spese, nuovi impianti di pioppo sino ad un massimo di carico pari a 1,25 piante di pioppo per ogni pertica milanese. Per il taglio e la messa a dimora dei pioppi l'Affittuario dovrà osservare tutte le prescrizioni amministrative degli enti competenti.
2. Alla scadenza del contratto di affitto, sarà facoltà della Fondazione chiedere all'Affittuario di procedere al taglio dei pioppi eventualmente presenti sul fondo o, in alternativa, di acquisirli in tutto o in parte corrispondendo un equo indennizzo.
3. L'Affittuario esonera Fondazione Patrimonio e Fondazione IRCCS da ogni onere, nonché da qualsivoglia responsabilità, diretta o indiretta, anche rispetto a terzi, per eventuali danni comunque riconducibili alla cura,

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETA' FONDARIA  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125

ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDARIA  
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125



AGRICOLTORI ITALIANI  
Sede Provinciale  
PAVIA - Via S. Paolo, 16/18  
C.A.P. - Tel. 96001670189



FEDERAZIONE PROVINCIALE  
COLDIRETTI PAVIA  
Il Presidente  
Silvia Garavaglia

manutenzione e in generale alla gestione dei pioppi e di ogni altra essenza arborea e/o arbustiva.

### **Articolo 13 – Riconsegna anticipata**

1. L’Affittuario di un podere di dimensione uguale o superiore a 30 ettari, si obbliga alla riconsegna anticipata di immobili oggetto del contratto di affitto nei seguenti casi:

a) terreni e/o fabbricati che al momento della sottoscrizione del contratto hanno una destinazione urbanistica diversa da quella agricola, anche in assenza di una concessione edilizia. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dalla Fondazione e dovrà essere realizzato dall’Affittuario al termine dell’annata agraria vigente con rinuncia a qualsivoglia indennità.

b) terreni e/o fabbricati che dovessero mutare la destinazione urbanistica agricola, anche in assenza di una concessione edilizia, oppure che possano essere interessati da variante urbanistica per espansione produttiva ai sensi dell’art. 97 (in particolare commi 1 e 5bis) L.R. 12/2005 e dell’art. 5 comma 4 L.R. 31/2014. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dalla Fondazione e dovrà realizzarsi al termine dell’annata agraria vigente. Qualora la superficie interessata dalla riconsegna non superi il 20% di quella oggetto del contratto, l’Affittuario rinuncia a qualsivoglia indennità, ivi compresa quella di cui all’art. 50 Legge 203/1982.

2. L’Affittuario di un podere di dimensione inferiore a 30 ettari si obbliga alla riconsegna anticipata dei terreni e/o dei fabbricati, in tutto o in parte, indipendentemente dalla loro destinazione urbanistica presente o futura. Il predetto rilascio dovrà essere richiesto in forma scritta dalla Fondazione con un preavviso non inferiore a 90 giorni e dovrà essere realizzato dall’Affittuario al termine del preavviso con rinuncia a qualsivoglia indennità, ivi compresa quella di cui all’art. 50 Legge 203/1982 in caso di anticipata riconsegna di terreni con destinazione urbanistica diversa da quella agricola, fatti salvi gli eventuali frutti pendenti al momento del rilascio.



**Articolo 15 – Subaffitto, cessione del contratto e delle quote societarie**

1. L’Affittuario non potrà subaffittare i beni affittati, né cederli, né trasferire o cedere ad altri, direttamente o indirettamente, in tutto o in parte il contratto, neppure sotto forma di procura, di associazione in partecipazione, di comodato o contratto di sorta, per nessun titolo o ragione.
2. L’Affittuario non potrà modificare la compagine societaria, anche mediante cessione totale o parziale delle quote societarie, salvo autorizzazione scritta e a insindacabile giudizio della Fondazione.
3. La violazione di quanto previsto nel presente articolo comporterà automaticamente la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., anche in deroga all’art.5 Legge 203/1982 e all’art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L 203/1982).

**Articolo 16 – Rimborsi alle Fondazioni**

1. L’Affittuario dovrà rimborsare l’intero importo dei canoni demaniali e, in caso di interventi eseguiti da Fondazione Patrimonio o da Fondazione IRCCS o da incaricati delle stesse, rimborsare tutte le spese relative agli spurghi, alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli argini e delle spillature, incluse le opere murarie, alla regolatoria e camperia delle rogge, dei cavi di irrigazione e dei colatori interessanti i beni affittati.

**Articolo 17 – Aggiornamenti catastali**

1. L’Affittuario si impegna all’esecuzione, a propria cura e spese e con rinuncia a qualsivoglia indennità e/o rimborso, degli eventuali aggiornamenti catastali dei terreni e dei fabbricati oggetto del contratto di affitto, nei termini previsti e con le modalità previste dalle vigenti o emanande norme di legge o dalle competenti Autorità.

**Articolo 18 – Cauzione**

1. Al momento della stipula del contratto, l’Affittuario deve prestare una cauzione, pari a un’annualità di canone, che resta vincolata per tutta la durata del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante assegno circolare, bonifico bancario o fideiussione bancaria, in quest’ultimo caso

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETA' FONDIARIA  
20122 MILANO - Via S. Teodoro, 5  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125

ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA  
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI  
20122 MILANO - Via S. Teodoro, 5  
tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125

AGRICOLTORI ITALIANI  
Sede Provinciale  
PAVIA - Via S. Paolo, 16/18  
Cod. Fisc. 96001670189

AGRICOLTORI ITALIANI  
ALTA LOMBARDIA  
22100 COMO  
Via Morazzone, 4

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
COMO-LECCE

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI

CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI  
Pavia

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MILANO LODI E PARMA  
COLDIRETTI

COLDIRETTI COMO

FEDERAZIONE PROVINCIALE  
COLDIRETTI PAVIA  
Il Presidente  
Silvia Garavaglia

con scadenza non inferiore a un anno dopo la scadenza del contratto, che potrà essere riscossa entro 15 giorni, a semplice richiesta della Fondazione e con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale. La cauzione non potrà essere imputata a pagamento dei canoni di affitto.

#### **Articolo 19 - Polizze assicurative**

1. L'Affittuario si obbliga a stipulare, entro 30 giorni dalla sottoscrizione del contratto, le seguenti coperture assicurative con primarie compagnie di assicurazione, impegnandosi a mantenerle attive per tutta la durata del contratto e a trasmettere annualmente alla Fondazione copia delle relative quietanze, anche in assenza di specifica richiesta:
  - a) una polizza "All Risks", per i danni materiali e diretti causati agli immobili oggetto del contratto nonché al contenuto di proprietà delle Fondazioni/Affittuario, con massimali adeguati; la polizza dovrà prevedere la propria operatività, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per i danni derivanti da incendio, spargimento d'acqua, eventi atmosferici, inondazioni, alluvioni, eventi socio-politici, sovraccarico neve e/o ghiaccio, grandine, allagamenti, etc.
  - b) una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT"), per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi, ivi comprese Fondazione Patrimonio e Fondazione IRCCS, con un massimale non inferiore ad € 3.000.000 per sinistro e periodo assicurativo, in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività svolte negli immobili oggetto del contratto; la polizza dovrà prevedere la propria operatività, a titolo esemplificativo e non limitativo, anche per i danni da interruzione di attività, i danni derivanti da incendio e spargimento d'acqua, inquinamento accidentale, proprietà/conduzione/locazione e uso di fabbricati e/o macchinari, RC personale dipendenti e collaboratori, committenza di lavori, servizi e forniture, danni a cose sulle quali e nelle quali si svolge l'attività assicurata etc.

#### **Articolo 20 – Accesso agli immobili**



1. L’Affittuario si impegna ad acconsentire alla Fondazione e/o a persone dalla stessa delegate di accedere agli immobili oggetto del contratto al fine di effettuare i rilievi geognostici e topografici e, in generale, qualsiasi rilievo d’ordine tecnico, con esonero da ogni responsabilità per i danni che potessero essere arrecati alle colture in atto.

#### Articolo 21 – Vincoli e/o limitazioni a carico delle Fondazioni

1. L’Affittuario non potrà assumere impegni che comportino vincoli e/o limitazioni a carico delle Fondazioni successivi alla scadenza del contratto, salvo autorizzazione scritta e a insindacabile giudizio delle Fondazioni.

#### Articolo 22 – Rinuncia agli artt. 16 e 17 della legge 203/1982


1. L’Affittuario rinuncia espressamente ad avvalersi degli artt. 16 e 17 della legge 203/1982.
2. L’effettuazione di miglioramenti, addizioni e trasformazioni fondiari senza il preventivo consenso scritto della Fondazione comporterà un grave inadempimento contrattuale e l’anticipata risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., anche in deroga all’art.5 Legge 203/1982 e all’art. 11 D.Lgs n. 150/2011 (già art. 46 L 203/1982).
3. In ogni caso, anche in presenza del consenso scritto della Fondazione, nulla sarà dovuto dalle stesse all’Affittuario a titolo di indennità e/o rimborso, rinunciando inoltre quest’ultimo ad avvalersi di ogni ipotetico diritto di ritenzione ai sensi dell’articolo 20 della Legge 2013/1982.

#### Articolo 23 – D.lgs. 231/2001 e Codice Etico

1. L’Affittuario si impegna a rispettare le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 e successive integrazioni, nonché al Codice Etico delle Fondazioni.

#### Articolo 24 – Spese dell’atto

1. Le spese tutte del contratto, le imposte di registro (incluse eventuali sanzioni legate alla registrazione tardiva rispetto alla decorrenza dovute a chicchessia), le spese e tasse per la restituzione, a suo tempo, della cauzione, i bolli per le quietanze di affitto, nonché ogni altra spesa, tassa e



FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETA' FONDARIA  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125

ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDARIA  
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125



Sede Provinciale  
PAVIA - Via S. Paolo, 16/18  
Tel. 0322.95001670189

AGRICOLTORI ITALIANI  
AGRI. PROV. LOMBARDIA  
22100 COMO  
Via Morazzone, 4

CONFAGRICOLTURA  
COMO-LECCO

FEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI

FEDERAZIONE PROV. COLTIVATORI DIRETTI  
VARESE

CONFAGRICOLTURA  
COMO-LECCO  
Pavia

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI MILANO LODI E ALCANTARE  
COLDIRETTI

COLDIRETTI COMO-LECCO

FEDERAZIONE PROVINCIALE  
COLDIRETTI PAVIA  
Il Presidente  
Silvia Garavaglia




sanzione, connessa e dipendente, sia presente che futura, saranno ad esclusivo carico dell'Affittuario.

Milano, li 10/04/2025

Letto, confermato e sottoscritto.

**Fondazione Patrimonio Ca' Granda**  
(Achille Lanzarini)

FR





**Associazione Proprietà Fondiaria  
delle province di Milano,  
Lodi e Monza Brianza**  
(Antonio Oliva)

ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA  
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI  
20172 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.80.57.125 - Fax 02.80.57.125

**Federazione Nazionale  
della Proprietà Fondiaria**  
(Antonio Oliva)

FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETA' FONDIARIA  
20172 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.80.57.125 - Fax 02.80.57.125

**Federazione Interprovinciale  
Coltivatori Diretti di  
Milano, Lodi e Monza Brianza**  
(Alessandro Rota)



**Federazione Provinciale  
Coldiretti Pavia**  
(Silvia Garavaglia)

FEDERAZIONE PROVINCIALE  
COLDIRETTI PAVIA  
Il Presidente  
Silvia Garavaglia



**Federazione Interprovinciale  
Coltivatori Diretti di Varese**  
(Pietro Luca Colombo)



**Federazione Interprovinciale  
Coltivatori Diretti di Como e Lecco**  
(Fortunato Trezzani)

**Confagricoltura  
di Milano, Lodi e Monza Brianza**  
(Pacchiarini Francesco)

**Confagricoltura  
Pavia**  
(Sempio Marta)



**Confagricoltura  
Varese**  
(Giacomo Brusca)



**Confagricoltura  
Como e Lecco**  
(Maspero Silvio)



**Confederazione Italiana Agricoltori  
Centro Lombardia**  
(Amedeo Cattaneo)



~~**Confederazione Italiana Agricoltori  
Est Lombardia**  
(Alessandro Tacconi)~~



**Confederazione Italiana Agricoltori  
Pavia**  
(Carlo Emilio Zucbella)



**Confederazione Italiana Agricoltori  
Alta Lombardia**  
(Emilio Molteni)



FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA  
PROPRIETA' FONDIARIA  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125

ASSOCIAZIONE PROPRIETA' FONDIARIA  
DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI  
20122 MILANO - Via S. Tecla, 5  
Tel. 02.86.92.180 - Fax 02.80.57.125

  
AGRICOLTORI ITALIANI  
Sede Provinciale  
PAVIA - Via S. Paolo, 15/16  
Cod. Fisc. 96001670133